NORME SUL RIORDINAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS

Art. 4

Scopi del Fondo

Nei limiti e alle condizioni della presente legge il Fondo ha lo scopo:

1) di integrare, in favore degli iscritti e dei loro superstiti aventi diritto, il trattamento dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;

2) di corrispondere agli stessi un'indennita' nei casi previsti dalle disposizioni che seguono. Il trattamento di cui ai punti 1) e 2) del precedente comma assorbe e sostituisce quello di anzianita' per risoluzione del rapporto di lavoro e ogni altro trattamento se stabilito, in materia, da norme di legge, contratti collettivi, accordi generali e particolari, regolamenti aziendali, usi e consuetudini.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1972, non più in vigore dal 20 marzo 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas
Estremi	Legge 6 dicembre 1971, n. 1084
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-riordinamento-del-fondo-di-previdenza-per-il-personale/art-4-scopi-del-fondo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it